



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Sindacato Autonomo Bancari di Genova e Provincia

Via Carducci 5/5 Sc.D - 16121 Genova

Tel. 010 2474346 - Fax 010 2091465

Email info@fabicarige.it



...Fondo Esuberi

COSA ACCADE PRIMA DEL TUO INGRESSO NEL FONDO ESUBERI?

“Entrare nel fondo esuberi”

Entrare nel Fondo di Sostegno al Reddito (comunemente chiamato “Fondo Esuberi”) non significa andare in pensione. Significa che tu cessi il tuo rapporto di lavoro con la Banca e percepisci, fino al momento della pensione, un assegno straordinario di sostegno al reddito tramite il fondo di solidarietà di settore, che è appunto il Fondo Esuberi.

Un paio di mesi prima della data prevista per il tuo ingresso, riceverai una comunicazione da parte dell'azienda con la quale ti verrà richiesto di compilare un apposito modulo INPS (AP88) nella parte relativa ai tuoi dati anagrafici, alla tua situazione familiare ed al giorno di assunzione in banca. Tale modulo, di norma, andrà restituito firmato all'indirizzo aziendale specificato nella comunicazione stessa.

Tutto ciò, ovviamente, nell'ipotesi in cui tu sia interessata/o all'adesione al Fondo esuberi.

È infatti bene specificare subito che l'adesione è su base assolutamente volontaria.

In linea di massima un paio di settimane prima del tuo ingresso nel Fondo esuberi, riceverai da parte della tua Azienda un'ulteriore comunicazione contenente la convocazione presso la sede competente, di volta in volta specificata, per formalizzare la tua adesione.

“Procedura di conciliazione”

Per Procedura di conciliazione si intende un incontro con Azienda, ABI e Sindacato al termine del quale ti verrà consegnato un verbale; tale atto, che conterrà, oltre alla tua, le firme di un funzionario ABI (o di un suo delegato/struttura abilitata), di un funzionario della Banca e di un rappresentante sindacale, sancisce la tua volontà di dimetterti dalla Banca accettando, che le rispettive parti nulla hanno più a pretendere una dall'altra, nonché l'acquisizione da parte tua del diritto di usufruire delle prestazioni a carico del Fondo fino al compimento dei tuoi requisiti pensionistici.

“Dimissioni per via telematica”

Il “verbale di conciliazione” è un atto avente pieno valore legale opponibile a terzi, **ti esenta dall'obbligo, che sarebbe previsto dalla legge, di presentare le dimissioni dalla Banca** per via telematica; ciò non esclude, qualora lo volessi, la possibilità di provvedervi ugualmente: in questo caso puoi rivolgerti al patronato FABI, entro naturalmente l'ultimo giorno di effettivo lavoro o provvedere direttamente tu stesso sul sito del ministero del lavoro <https://www.cliclavoro.gov.it>



POSSIBILITA DI ACCEDERE ALLA R.I.T.A.

Qualora manchino 5 anni al conseguimento dei requisiti utili alla pensione di vecchiaia è possibile fare richiesta della cd. **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata**, meglio conosciuta nel suo acronimo di **R.I.T.A.**

Questo significa che avrai la possibilità di richiedere alla società di gestione del tuo Fondo di previdenza complementare di riferimento un'integrazione dell'assegno che ti viene corrisposto dalla società stessa a **condizioni fiscali particolarmente vantaggiose: queste ultime infatti possono variare da un massimo di aliquota del 15% al 9%, a seconda della tua anzianità di iscrizione alla Previdenza Complementare.**

Potrai in ogni caso richiedere al tuo Fondo di previdenza complementare le anticipazioni previste dalla legge.

La R.I.T.A. presenta, di sicuro, profili di interesse. Come ogni altro ragionamento circa la previdenza complementare, è opportuno ricordare che le valutazioni sono molto personali e riferite alla situazione di ciascuno. Un aspetto da tenere in considerazione è quello relativo alla fiscalità, in quanto la fruizione della R.I.T.A. consente di liquidare tutta la posizione previdenziale maturata con fiscalità agevolata.

ASPETTI FISCALI

L'assegno corrisposto dal Fondo esuberi, è soggetto a tassazione separata, già al netto dell'Irpef e non assoggettato ad addizionali Irpef, Regionale e Comunale; ciò significa che **non ha caratteristiche di reddito da lavoro per cui non deve essere dichiarato.**

“Detrazioni”

Durante il periodo di permanenza nel Fondo, a meno che tu non percepisca altri redditi validi ai fini Irpef, non sei obbligato a presentare il 730 e pertanto NON potrai portare usufruire di eventuali detrazioni.

Va comunque precisato che:

nel caso in cui tu non goda di redditi personali superiori a 2.840,51 euro annui, hai la facoltà di farti considerare a carico di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti (il coniuge o, qualora non vi sia o se vi è non lavori, i genitori anche non conviventi oppure i figli purché conviventi che presenti/presentino dichiarazione dei redditi); in tale ipotesi le spese da te sostenute fiscalmente rilevanti potranno essere detratte da costoro limitatamente a quelle mediche ed agli interessi passivi di un mutuo purché intestato ad entrambi i coniugi;

“detrazione delle spese per ristrutturazioni immobiliari”

in nessun caso potranno essere portate in detrazione spese di ristrutturazione immobiliare a te intestate e gli anni di mancata detrazione a tal proposito non potranno essere recuperati successivamente.



“Altre attività lavorative”

Durante la permanenza nel Fondo esuberi non è possibile in alcun modo svolgere attività in concorrenza con l'ex datore di lavoro, sia in forma dipendente sia autonoma, pena la perdita del diritto all'assegno per tutto il periodo in cui viene svolta detta attività. In caso di attività di lavoro dipendente non in concorrenza, la cumulabilità è possibile nel limite massimo dell'ultima retribuzione percepita in servizio. In caso di lavoro autonomo non in concorrenza, spetterà solo una parte dell'assegno per un importo pari al minimo Inps più il 50% della somma eccedente, indipendentemente dal reddito derivante da detto lavoro

“Trasferimento TFR maturato nel Fondo per la previdenza complementare”

Relativamente a questo argomento, è opportuno ricordare che **il TFR maturato entro il 31/12/2006** e giacente presso l'azienda, può essere trasferito, esclusivamente per l'intero importo, in totale esenzione fiscale, alla posizione individuale della previdenza complementare e quindi fruito secondo le forme previste dalla relativa normativa. Questa fattispecie diventa particolarmente interessante qualora si decidesse di usufruire della cd. R.I.T.A. in quanto anche questa somma verrebbe tassata con le stesse caratteristiche.

MODIFICHE ALLA NORMATIVA PREVIDENZIALE

“Cosa succede se durante la permanenza nel Fondo Esuberi vengono modificate le norme d'accesso alla pensione?”

In caso di cambiamenti nella normativa previdenziale nazionale, in via di principio è prevista l'esclusione dell'applicazione delle nuove norme ai lavoratori che siano già nel Fondo esuberi; ad ogni modo, lo statuto del Fondo prevede che non ci possa essere soluzione di continuità fra le prestazioni di solidarietà e l'erogazione della pensione pubblica. Inoltre esiste una clausola di salvaguardia nell'accordo istitutivo del Fondo in base alla quale le Organizzazioni Sindacali e l'Azienda devono incontrarsi per valutare la situazione determinatasi e concordare le opportune misure, anche correttive o modificative, rispetto a quanto concordato.

POSSIBILITA DI ACCEDERE ALLA R.I.T.A.

Qualora manchino 5 anni al conseguimento dei requisiti utili alla pensione di vecchiaia è possibile fare richiesta della cd. **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata**, meglio conosciuta nel suo acronimo di **R.I.T.A.**

Questo significa che avrai la possibilità di richiedere alla società di gestione del tuo Fondo di previdenza complementare di riferimento un'integrazione dell'assegno che ti viene corrisposto dalla



società stessa a **condizioni fiscali particolarmente vantaggiose: queste ultime infatti possono variare da un massimo di aliquota del 15% al 9%, a seconda della tua anzianità di iscrizione alla Previdenza Complementare.**

Potrai in ogni caso richiedere al tuo Fondo di previdenza complementare le anticipazioni previste dalla legge.

La R.I.T.A. presenta, di sicuro, profili di interesse. Come ogni altro ragionamento circa la previdenza complementare, è opportuno ricordare che le valutazioni sono molto personali e riferite alla situazione di ciascuno. Un aspetto da tenere in considerazione è quello relativo alla fiscalità, in quanto la fruizione della R.I.T.A consente di liquidare tutta la posizione previdenziale maturata con fiscalità agevolata.

COSA ACCADE NON APPENA ENTRATI A CARICO DEL FONDO ESUBERI?

Nel primo mese d'ingresso la Banca deve regolare tutte le tue pendenze economiche ancora in vita, di cui essa sia a conoscenza al momento della tua cessazione dal servizio.

Ciò comporta che:

“TFR”

Ti verrà corrisposta la parte di TFR maturata; in parole più semplici, ti sarà accreditato l'importo del trattamento di fine lavoro che tu non abbia già fatto confluire nel Fondo di Previdenza complementare.

“Ferie”

potrai fissare ferie, ex festività e banca ore relative all'anno di uscita, nonché gli eventuali residui relativi agli anni precedenti, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Eventuali residui non fruiti, per impossibilità materiale o diniego aziendale per esigenze di servizio, saranno comunque monetizzati come da previsioni contrattuali, fatta salva la possibilità per il lavoratore di destinarli alla banca del tempo solidale.

“Prestiti e Cessione del Quinto”

Se hai ottenuto di accedere alla cessione del quinto dello stipendio, la Banca provvederà ad estinguere d'ufficio il contratto; il motivo è semplice: la Banca non è più il datore di lavoro con cui hai stipulato questo contratto. Ad ogni modo qualora, al momento di accedere al cd. Fondo esuberi, avessi ancora impegni finanziari in corso (es. cessione del quinto dello stipendio, prestiti personali) potrai sostituire la cessione con un prestito di pari importo e condizioni per ciò che riguarda il debito residuo.

“detrazione delle spese per ristrutturazioni immobiliari”

in nessun caso potranno essere portate in detrazione spese di ristrutturazione immobiliare a te intestate e gli anni di mancata detrazione a tal proposito non potranno essere recuperati successivamente.



“Altre attività lavorative”

Durante la permanenza nel Fondo esuberi non è possibile in alcun modo svolgere attività in concorrenza con l'ex datore di lavoro, sia in forma dipendente sia autonoma, pena la perdita del diritto all'assegno per tutto il periodo in cui viene svolta detta attività. In caso di attività di lavoro dipendente non in concorrenza, la cumulabilità è possibile nel limite massimo dell'ultima retribuzione percepita in servizio. In caso di lavoro autonomo non in concorrenza, spetterà solo una parte dell'assegno per un importo pari al minimo Inps più il 50% della somma eccedente, indipendentemente dal reddito derivante da detto lavoro

COSA ACCADDE DURANTE LA PERMANENZA NEL FONDO?

Il Fondo, per il tramite dell'INPS, provvederà a corrisponderti il primo giorno di ogni mese una prestazione economica per 13 mensilità annuali; l'importo di detto assegno è circa pari all'importo netto di quanto andrai a percepire come pensione nel momento della maturazione dei tuoi diritti.

“Assegno e Pensione – diversità”

Ci sono differenze.

Prima di tutto occorre ribadire che ***l'assegno del Fondo Esuberi non è una pensione.***

Infatti, ***alla fine del periodo di erogazione dell'assegno del Fondo Esuberi dovrai fare domanda di pensione all'INPS entro il mese precedente alla data della decorrenza della pensione. Non è previsto alcun automatismo.***

I versamenti previdenziali effettuati dalla banca verranno calcolati sulla base rappresentata dalla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente, rapportata ad anno; per essere più precisi, non tiene conto di eventuali aumenti di stipendio o di voci accessorie di cui tu avresti potuto godere rimanendo in servizio fino alla data della pensione.

“Quando viene corrisposto l'assegno”

L'assegno viene erogato dall'Inps dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione.

È necessario avvisarti che il primo assegno, per dinamiche inerenti al flusso di informazioni tra la banca e l'INPS stessa, ***potrebbe esserti corrisposto alcuni mesi dopo l'ingresso nel Fondo, naturalmente insieme agli arretrati.***

Come precedentemente accennato la Banca, nel periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio ed il momento della maturazione dei requisiti pensionistici, provvederà ad accreditare sulla tua posizione Inps la relativa contribuzione calcolata sulla base dell'ultima mensilità percepita



ragguagliata ad anno prima dell'accesso nel Fondo.

I SERVIZI PER GLI ISCRITTI ED IL RUOLO DI FABI

“Posso rimanere iscritto alla FABI durante il periodo di adesione al Fondo di Sostegno al Reddito?”

L'ingresso nel Fondo di Sostegno al Reddito non ti preclude il diritto di essere iscritto al sindacato. Rimanere iscritto alla FABI, pur dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ti consente di fruire di tutti i servizi che la Federazione mette a disposizione quali ad esempio:

“Polizza del Capofamiglia”

Fornita gratuitamente a tutti i pensionati iscritti.

“Consulenza Legale”

Con un primario studio di Genova

“Comitato Difesa Consumatori”

Che fornisce supporto e consulenza in caso eventuali controversie con i vari Enti e Associazioni e Fornitori di servizi Vari

“Servizi di CAAF e Patronato”

Durante la permanenza nel Fondo ed anche dopo l'ingresso nella previdenza pubblica, tu ed i tuoi familiari potrete continuare ad utilizzare i servizi fiscali e di patronato (molti dei quali in regime di totale gratuità).

Tra i vari Servizi forniti ricordiamo:

- 730 e Servizi Fiscali
- Successioni
- Contratti vari (Badanti, Colf, locazioni ecc.)
- Domanda di Pensione
- Dimissioni Telematiche
- Verifica situazione previdenziale
- ISEE
- RED
- E molto altro ancora

“Convenzioni”

Gli iscritti alla FABI hanno diritto ad usufruire di una rete di convenzioni commerciali su tutto il territorio nazionale e della Provincia di Genova.



COME ISCRIVERSI ALLA FABI

In considerazione della particolare procedura per l'accesso alle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito, si rende necessario ricordare in premessa la documentazione che viene richiesta al collega che andrà in esodo e alcune indicazioni utili per l'iscrizione, la gestione durante il periodo di esodo, e il passaggio allo "status" di pensionato.

"Iscrizione quando si va in esodo"

Come noto, gli accordi sui Fondi di solidarietà prevedono il diritto del collega che fruisce dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, di continuare il versamento dei contributi sindacali.

Molto spesso, considerato che, in questa fase, il rapporto è mantenuto praticamente esclusivamente con la banca si **determina, tra gli interessati, l'erronea convinzione di continuare la propria iscrizione alla FABI** ma in realtà non è così.

Pertanto, al momento dell'ingresso nel fondo esuberi, per continuare ad essere iscritti alla FABI occorre barrare l'apposita casella presente nella pagina 3 del modulo AP88.

Qualora non si sia provveduto o ci si voglia iscrivere per la prima volta è necessario:

- Compilare in ogni sua parte l'apposito modulo **all. D** che si trova allegato alla seguente documentazione;
- Effettuare una fotocopia del documento d'identità fronte e retro in corso di validità;
- Effettuare una fotocopia del Codice Fiscale;
- indicare con esattezza i recapiti telefonici ed eventualmente, se posseduta, l'indirizzo mail;
- consegnare il tutto al sindacalista FABI di riferimento o direttamente presso la sede del SAB territorialmente competente.

IMPORTANTE

Comunicare al sindacato, non appena in possesso, il nr. **VO/CRED** assegnato dall'INPS

È fondamentale **acquisire la data di scadenza** del periodo di esodo con i **relativi recapiti telefonici e gli indirizzi mail**, al fine di poter contattare il collega e mantenerlo costantemente aggiornato sulla sua posizione individuale ed accompagnarlo ed assisterlo, con congruo, anticipo per la presentazione della domanda di pensione.

"Iscrizione al momento di presentazione della domanda di pensione all'INPS"

I lavoratori in esodo, al momento di maturazione dei requisiti INPS, per andare in pensione devono presentare l'apposita domanda **almeno due mesi prima**.

A questo punto è necessario:

- Compilare in ogni sua parte l'apposito modulo **all. A** che si trova allegato alla seguente documentazione;
- Effettuare una fotocopia del documento d'identità fronte e retro in corso di validità;



- Effettuare una fotocopia del Codice Fiscale;
- indicare con esattezza i recapiti telefonici ed eventualmente, se posseduta, l'indirizzo mail;
- consegnare il tutto direttamente presso la sede del SAB territorialmente competente.

IMPORTANTE

Comunicare al sindacato, non appena in possesso, il nr. **VO** assegnato dall'INPS

Anche in questo caso è importante acquisire i **recapiti telefonici e gli indirizzi mail**, al fine di poter contattare il collega e mantenerlo costantemente aggiornato su tutte le novità e sui servizi FABI a sua disposizione come iscritto.

“Precedente iscrizione ad altra Organizzazione sindacale”

Nel caso in cui il pensionato sia iscritto ad altro sindacato e desiderasse essere iscritto alla FABI, è necessario compilare, oltre al modulo d'iscrizione (**all. A**), anche la **revoca** da quello precedente con l'indicazione del sindacato di provenienza, unita alla fotocopia del documento di identità valido e leggibile.

La mancanza della revoca o dell'indicazione della sigla di provenienza renderà impossibile procedere alla presentazione dell'iscrizione.

**DELEGA RILASCIATA DAL GIA' BENEFICIARIO DI ASSEGNO STRAORDINARIO PER LA TRATTENUTA DEI CONTRIBUTI SINDACALI**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ CAP _____

in via/piazza _____

indirizzo e-mail _____ cell. _____

codice fiscale _____

beneficiario/a dell'assegno straordinario di sostegno al reddito da:

- 027 VOCRED (ABI)
- 028 VOCOOP (BCC)
- 029 VOESO (ASCOTRIBUTI)

SCADENZA PERIODO DI ESODO _____

Posizione n. _____ del _____

Sede INPS di _____

Ex azienda di appartenenza _____

DELEGA L'INPS

in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente, a riscuotere i contributi associativi con le modalità indicate dalla stessa normativa.

In merito all'impegno assunto, il sottoscritto è consapevole che la presente delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicitamente formulata.

La misura della trattenuta per contributi sindacali è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo del singolo assegno:

- 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo;
- 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo.

L'importo di tale trattenuta deve essere versato, quale quota di contributo sindacale, alla FABÌ – (codice M) – Via Tevere, 46 . 00198 Roma.

Avendo ricevuto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali:

- 1) consente il loro "trattamento" per le finalità previste dallo statuto dell'Associazione;
- 2) consente che gli stessi siano comunicati all'INPS;
- 3) consente all'INPS il trattamento dei dati medesimi per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata

Luogo e data _____ Firma _____

Timbro e firma del SAB

**ALL. A****DELEGA RILASCIATA DAL GIA' TITOLARE DI PENSIONE PER LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ CAP _____

in via/piazza _____

indirizzo e-mail _____ cell. _____

codice fiscale _____

titolare della pensione con certificato n. _____ cat. _____

sede INPS di _____

ex azienda di appartenenza _____

DELEGA L'INPS

In conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 23 octies della legge 11/08/72 n. 485, a riscuotere i contributi associativi con le modalità indicate dalla convenzione stessa.

In merito all'impegno assunto, il sottoscritto è consapevole che la presente delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicitamente formulata.

La misura della trattenuta per contributi sindacali è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione – compresa la tredicesima – esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

- 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.)
- 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del F.P.L.D.
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del F.P.L.D.

L'importo di tale trattenuta deve essere versato, quale quota di contributo sindacale, alla FABI-CNP (codice M) – Via Tevere, 46 – 00198 Roma.

Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dalla normativa vigente, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali:

- 1) consente il loro "trattamento" per le finalità previste dallo statuto dell'Associazione;
- 2) consente che gli stessi siano comunicati all'INPS;
- 3) consente all'INPS il trattamento dei dati medesimi per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata

Luogo e data _____ Firma _____

Timbro e firma del SAB



REVOCA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ CAP _____

in via/piazza _____

codice fiscale _____

beneficiario/a dell'assegno straordinario di sostegno al reddito da:

- 027 VOCRED (ABI)
- 028 VOCOOP (BCC)
- 029 VOESO (ASCOTRIBUTI)
- VEDI DELEGA

Posizione n. _____ del _____

Sede INPS di _____

Con la presente REVOCA l'autorizzazione a trattenere il contributo associativo a favore di

_____ cod. _____

di cui la delega a suo tempo sottoscritta.

Luogo e data _____ Firma _____

All. documento d'identità leggibile e in corso di validità